

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1958

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

ONOREVOLI SENATORI. — Il genocidio è stato oggetto della Convenzione « per la prevenzione e la repressione » di tale delitto, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948.

Con legge 11 marzo 1952, n. 153, il Governo è stato autorizzato ad aderire a tale Convenzione: l'adesione dell'Italia è avvenuta nel corso dello stesso anno 1952, nelle forme previste dall'articolo XI della Convenzione stessa (deposito dello strumento di adesione presso il Segretariato delle Nazioni Unite).

La Convenzione (articolo V) fa obbligo agli Stati aderenti di emanare, nelle forme delle rispettive Costituzioni, le disposizioni legislative necessarie per l'applicazione delle norme della Convenzione medesima; ed in particolare leggi di natura penale, contenenti « sanzioni efficaci che colpiscano le persone colpevoli di genocidio, o di uno degli altri atti elencati all'articolo III ». Fino all'emanazione di dette disposizioni legislative, è però ancora sospesa, nei confronti dell'ordinamento interno italiano, l'esecuzione della Convenzione, dal momento che

l'articolo 2 della citata legge 11 marzo 1952 rinvia l'esecuzione stessa alla data « della entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall'articolo 5 della Convenzione ».

Allo stato attuale della legislazione penale italiana, non è punibile come tale il genocidio; infatti, il reato di strage (articolo 422), e gli altri delitti contro la pubblica incolumità, non presuppongono il dolo specifico che la Convenzione fissa nell'intento « di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso ». D'altra parte, per aversi strage, è necessario che vengano posti in essere atti tali da porre in pericolo « la pubblica incolumità », elemento che, invece, può esulare nel caso di genocidio.

Dopo la legge 11 marzo 1952, n. 153, quindi, è sorta la necessità (a seguito dell'obbligo internazionale assunto dallo Stato italiano con l'adesione alla Convenzione), di predisporre gli opportuni provvedimenti legislativi.

A tale scopo è diretto il presente disegno di legge, il quale si mantiene, per quanto

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possibile, aderente alle norme dell'articolo II della Convenzione, che definisce il genocidio.

Il detto articolo stabilisce che per genocidio deve intendersi uno qualsiasi « dei seguenti atti, commessi al fine di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, o religioso:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) grave attentato all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) sottoposizione intenzionale del gruppo a condizioni di vita tale, da cagionare la sua distruzione fisica totale o parziale;
- d) misure dirette a impedire le nascite in seno al gruppo;
- e) trasferimento forzato di ragazzi dal gruppo ad altro gruppo.

L'articolo III, poi, dispone che dovrà essere punito, oltre che il genocidio (cioè la commissione di una delle azioni di cui al precedente articolo) anche: I) l'accordo per commettere genocidio; II) la pubblica e diretta istigazione a commettere genocidio; III) il tentativo; IV) la complicità in genocidio.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi il genocidio nelle due forme dell'uccisione o attentato grave all'integrità fisica di membri del gruppo (articolo II, lettere a e b della Convenzione); e della sottoposizione dei componenti il gruppo a condizioni di vita tali da determinare la sua distruzione (lettera c dell'articolo II): forma la quale può, ad esempio, verificarsi con l'internamento in campi di concentramento, con un'alimentazione tale da condurre alla morte.

Poichè la Convenzione definisce come genocidio anche il semplice « attentato » alla integrità fisica dei membri del gruppo, è sembrato opportuno configurare il reato come reato di « attentato », perfetto cioè nei suoi elementi materiali, indipendentemente dalla circostanza che il colpevole abbia raggiunto o meno il fine di distruzione del gruppo attraverso l'eliminazione dei suoi membri. Tale configurazione del reato ha del resto alcuni precedenti nel vigente Co-

dice penale (ad esempio, attentato alla vita del Presidente della Repubblica, articolo 276; strage, senza che sia cagionata la morte di alcuno, articolo 422, ultima parte, eccetera); mentre l'evento (e cioè la morte di almeno uno degli appartenenti al gruppo) viene a costituire circostanza aggravante (articolo 3 del disegno di legge).

Quantunque la Convenzione non ne faccia parola, è sembrato opportuno prevedere espressamente il genocidio nella forma — purtroppo verificatasi in pratica frequentemente — della deportazione; la quale può non identificarsi nella ipotesi, già prevista, dell'assoggettamento a condizioni di vita tali da causare la distruzione fisica del gruppo, in quanto, attraverso la deportazione, il colpevole può proporsi soltanto il fine di disperdere il gruppo etnico, di distruggere cioè l'unità del gruppo come tale, senza giungere all'eliminazione fisica dei suoi componenti. In considerazione di ciò, la pena per il genocidio commesso mediante deportazione è stata stabilita in misura inferiore che negli altri casi; mentre, anche per la deportazione, l'evento della morte di una o più persone viene a costituire circostanza aggravante (articoli 2 e 3 del disegno di legge).

Gli articoli 4 e 5, poi, disciplinano — con pena inferiore, data la minore gravità obiettiva del metodo adoperato — i due casi previsti dalle lettere d ed e dell'articolo II della Convenzione: limitazione coattiva delle nascite, trasferimento di ragazzi ad altro gruppo. Sembra, infine, opportuno (anche su questo punto, in base all'esperienza dell'ultima guerra), prevedere anche l'ipotesi dell'imposizione, ai componenti di un gruppo, di segni distintivi (articolo 6 del disegno di legge). Tale atto, contrario esso stesso al senso di umanità ed alla dignità della persona, ove non fosse stato espressamente previsto, non avrebbe potuto essere colpito come genocidio, in quanto esso può non preludere alla distruzione del gruppo razziale, ma esaurirsi in se stesso; mentre, ove costituisca un atto preparatorio, indirizzato a predisporre le condizioni ne-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessarie per commettere il genocidio, deve essere punito con pena più elevata.

La Convenzione delle Nazioni Unite, all'articolo III, impone che vengano puniti come reato, oltre che il genocidio nelle sue varie forme, l'accordo criminoso, l'istigazione pubblica, il tentativo e la complicità.

Non vi è alcun bisogno di prevedere espressamente il tentativo, e le varie forme di compartecipazione al genocidio: essendo sufficiente, per la punibilità di essi, le disposizioni generali contenute nel vigente Codice penale (rispettivamente, articoli 56, 110 e seguenti). A sua volta, l'istigazione pubblica (e l'apologia) è punita in via generale dall'articolo 414, che però fissa una pena che potrebbe sembrare troppo mite; mentre l'accordo per commettere un reato, non seguito dalla commissione del reato stesso, non è, in linea generale, punibile (articolo 115 del Codice penale).

Dev'essere perciò preveduto, in due separati articoli (articoli 7 e 8 del progetto) l'accordo; e l'istigazione e l'apologia del genocidio. Tali articoli sono stati modellati sugli articoli 304 e 303 del Codice penale, che già prevedono l'accordo, e la pubblica istigazione e l'apologia in relazione ad alcuni delitti contro la sicurezza dello Stato.

Non sembra invece possibile, in una legge ordinaria, introdurre una norma che attui quanto previsto dalla Convenzione (articolo VI), che cioè sia ammessa l'extradizione per i delitti di genocidio. Infatti, non può negarsi che il genocidio, determinato da motivi politici, sia sempre « reato politico », ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale; e perciò rientri nel divieto della estradizione, fissato dagli articoli 10 e 26 della Costituzione. Per permettere l'extradizione, occorrerebbe quindi una legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Genocidio mediante strage)

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone i membri del gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

Art. 2.

(Genocidio mediante deportazione)

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3.

(Circostanza aggravante)

Se da alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

(Genocidio mediante limitazione delle nascite)

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in

seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.

(Genocidio mediante sottrazione di minori)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi)

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso, è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.

(Accordo per commettere genocidio)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti previsti negli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia)

Ciunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti negli arti-

coli da 1 a 6, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti previsti nel comma precedente.